

LEGGE DI BILANCIO 2024

(L. 213 DEL 30.12.2023)

MISURE FISCALI E AGEVOLATIVE

REGOLARIZZAZIONE DEL MAGAZZINO

cc. 78-84

Viene prevista la possibilità di regolarizzare le rimanenze di magazzino, adeguandole alla situazione di giacenza effettiva.

La facoltà di regolarizzare riguarda il periodo d'imposta **in corso al 30.09.2023**, e se ne possono avvalere gli esercenti attività d'impresa che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, con esclusione delle imprese in contabilità semplificata.

L'adeguamento può essere effettuato mediante:

- **l'eliminazione dalle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi;**
- **l'iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse** (ottenendo quindi il riconoscimento di costi che altrimenti non avrebbero rilevanza fiscale).

L'adeguamento può riguardare le rimanenze:

- dei beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- delle materie prime e sussidiarie, dei semilavorati e degli altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

Sono, invece, escluse le rimanenze relative:

- alle commesse infrannuali (cioè, di durata inferiore ai 12 mesi), ancora in corso di esecuzione al termine dell'esercizio, valutate in base alle spese sostenute;
- alle opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale

In caso di eliminazione di valori, l'adeguamento comporta il pagamento:

- a) **dell'Iva**, determinata applicando **l'aliquota media riferibile all'anno 2023** all'ammontare che si ottiene **moltiplicando il valore eliminato per il coefficiente di maggiorazione** che verrà stabilito, per le diverse attività, con apposito decreto dirigenziale;
- b) di **un'imposta sostitutiva** dell'IRPEF, dell'IRES e dell'IRAP, **in misura pari al 18%**, da applicare alla differenza tra l'ammontare calcolato con le modalità indicate alla lett. a) e il valore eliminato.

In caso di iscrizione di valori, l'adeguamento comporta il pagamento di **un'imposta** dell'IRPEF, dell'IRES e dell'IRAP, **in misura pari al 18%**, da applicare al valore iscritto.

L'adeguamento deve essere richiesto nella **dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 30.09.2023**.

Le imposte dovute sono versate in **2 rate di pari importo**, di cui:

- la prima con scadenza entro il termine previsto per il **versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta in corso al 30.09.2023**;

- la seconda entro il termine di **versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d'imposta successivo** (ovvero il 2024 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare).

Al mancato pagamento nei termini consegue l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme non pagate e dei relativi interessi nonché delle sanzioni conseguenti all'adeguamento effettuato.

L'adeguamento non rileva a fini sanzionatori di alcun genere e non ha effetto sui processi verbali di constatazione consegnati e sugli accertamenti notificati fino al 1.01.2024.

I valori risultanti dalle variazioni sono riconosciuti ai fini civilistici e fiscali a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 30.09.2023 e, nel limite del valore iscritto o eliminato, **non possono essere utilizzati ai fini dell'accertamento in riferimento a periodi d'imposta precedenti.**

L'imposta sostitutiva non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali nonché dell'Irap.